



Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Napoli

In collaborazione con

TeleConsul

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

RELATORE

Massimiliano De Bonis

Consulente del Lavoro in Napoli

Sede Ordine Consulenti Napoli

Piazza Municipio, 84
80133 Napoli

Ordine CDL Napoli

Piattaforma: Zoom

14 novembre 2025

ore 15:00 - 18:00



Programma

- Introduzione alla normativa antiriciclaggio
- Responsabilità ed organizzazione dei ruoli nello studio professionale
- Regole tecniche degli Organismi di Autoregolamentazione
- Guida pratica ragionata agli adempimenti
- Spazio quesiti

Evoluzione normativa

I direttiva CEE 91/308/CE – Recepita con Legge 197/1991

II direttiva CEE 2001/397/CE – Recepita con Legge 56/2004

III direttiva CEE 2005/60/CE – Recepita con D.Lgs. 231/2007

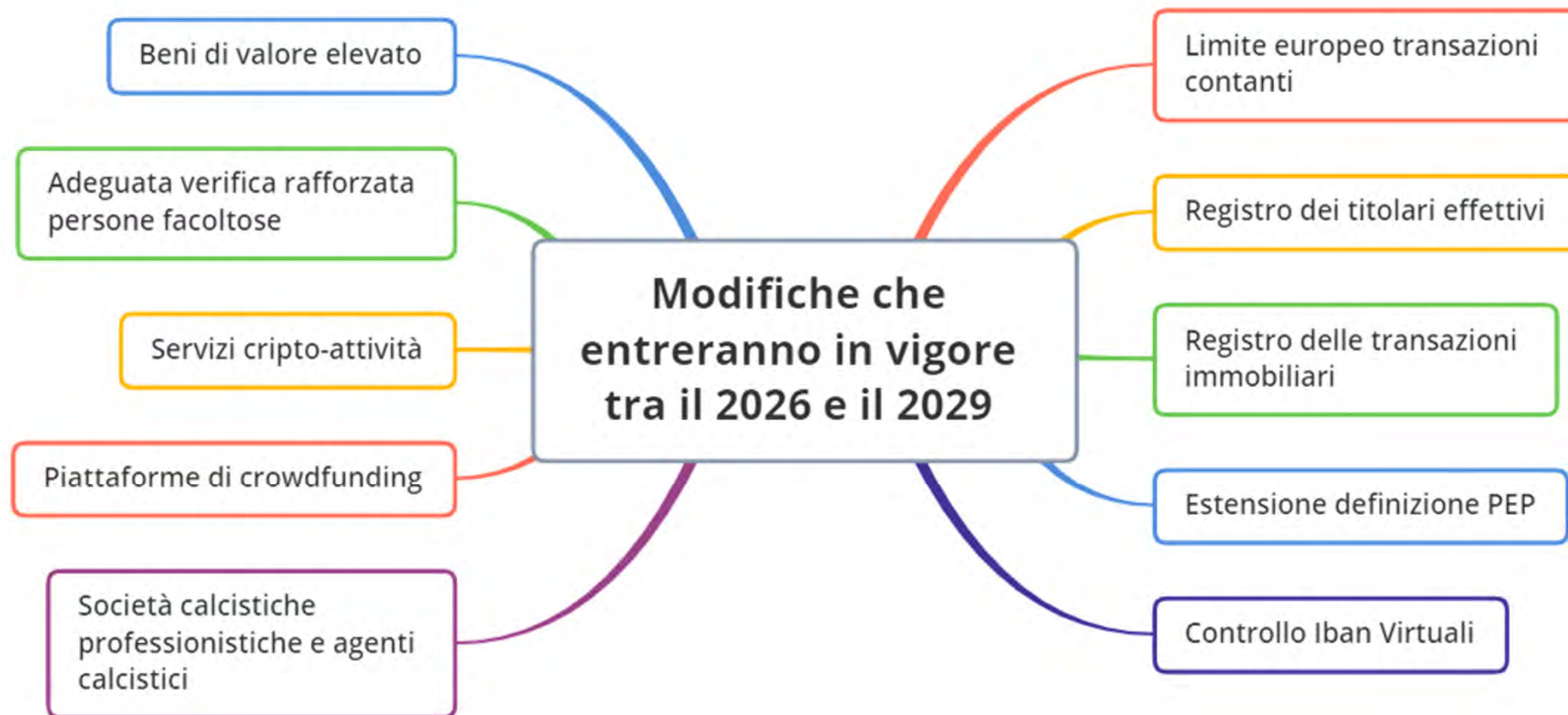
IV direttiva CEE 2015/849 - Recepita con D.Lgs. 90/2017

V Direttiva CEE 2018/843 – Recepita con D.Lgs. 125/2019

Pacchetto AML 2024

- VI Direttiva UE 2024/1640
- Regolamento 2024/1624
- Regolamento 2024/1620





Conoscenza del cliente
(Identificazione)



Collaborazione
(Segnalazioni e altri
adempimenti comunicativi)

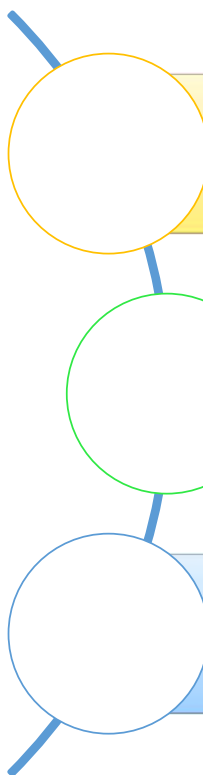
Registrazione delle informazioni
(adeguata verifica)



Adempimenti Comunicativi



RISCHI PROFESSIONALI



SANZIONI

- Inadempimenti alla normativa antiriciclaggio

RIFLESSI PENALI

- Concorso nel reato

RIFLESSI PENALI AGGRAVATI

- Associazione a delinquere

CODICE PENALE – Art. 648-bis Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

CODICE PENALE - Art. 648-ter.1

Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

D.Lgs. 231/2007 - Art. 2- co.4
Definizione di riciclaggio

Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

DIRETTIVA UE 2015/849 –art. 3, punto 4
Definizione di attività criminosa

...

f) tutti i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

...

La segnalazione di operazione sospetta

⚠ Quando Segnalare

Il Consulente del Lavoro è tenuto a segnalare quando:

- ✓ **Sa** che sono in corso operazioni di riciclaggio
- ✓ **Sospetta** che siano state compiute operazioni di riciclaggio
- ✓ **Ha motivi ragionevoli** per sospettare operazioni di riciclaggio
- ✓ Ritiene che **i fondi provengano da attività criminosa**, indipendentemente dall'entità



Il solo sospetto è sufficiente per l'obbligo di segnalazione

DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000, N. 74

Omesso versamento di IVA per valori superiori ad € 250.000,00

- **Reclusione da 6 mesi a 2 anni**

Omesso versamento di ritenute certificate per valori superiori ad € 150.000,00

- **Reclusione da 6 mesi a 2 anni**

Indebita compensazione per importi superiori ad € 50.000,00

- **Reclusione da 6 mesi a 2 anni (per crediti Non spettanti)**
- **Reclusione da 1,5 a 6 anni (per crediti INESISTENTI)**

DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000, N. 74

Dichiarazione fraudolenta

- Mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Mediante altri artifici

Dichiarazione infedele o dichiarazione omessa

Emissione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

ALTRI REATI RILEVABILI DAL PROFESSIONISTA

Mancato versamento di contributi previdenziali

- (per importi superiori a 10.000 euro, per effetto della depenalizzazione di cui alla L. 67/2014)

Mancata adozione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro

Utilizzo e/o vendita di banche dati personali illecitamente costituite

DEFINIZIONE DI «CREDITO INESISTENTE»

Lett. g-quater, co. 1, art. 1, D.Lgs. 74/2000)



- Mancanza dei requisiti oggettivi o soggettivi individuati dalla normativa
- requisiti realizzati mediante condotte fraudolente e/o utilizzo di documenti falsi

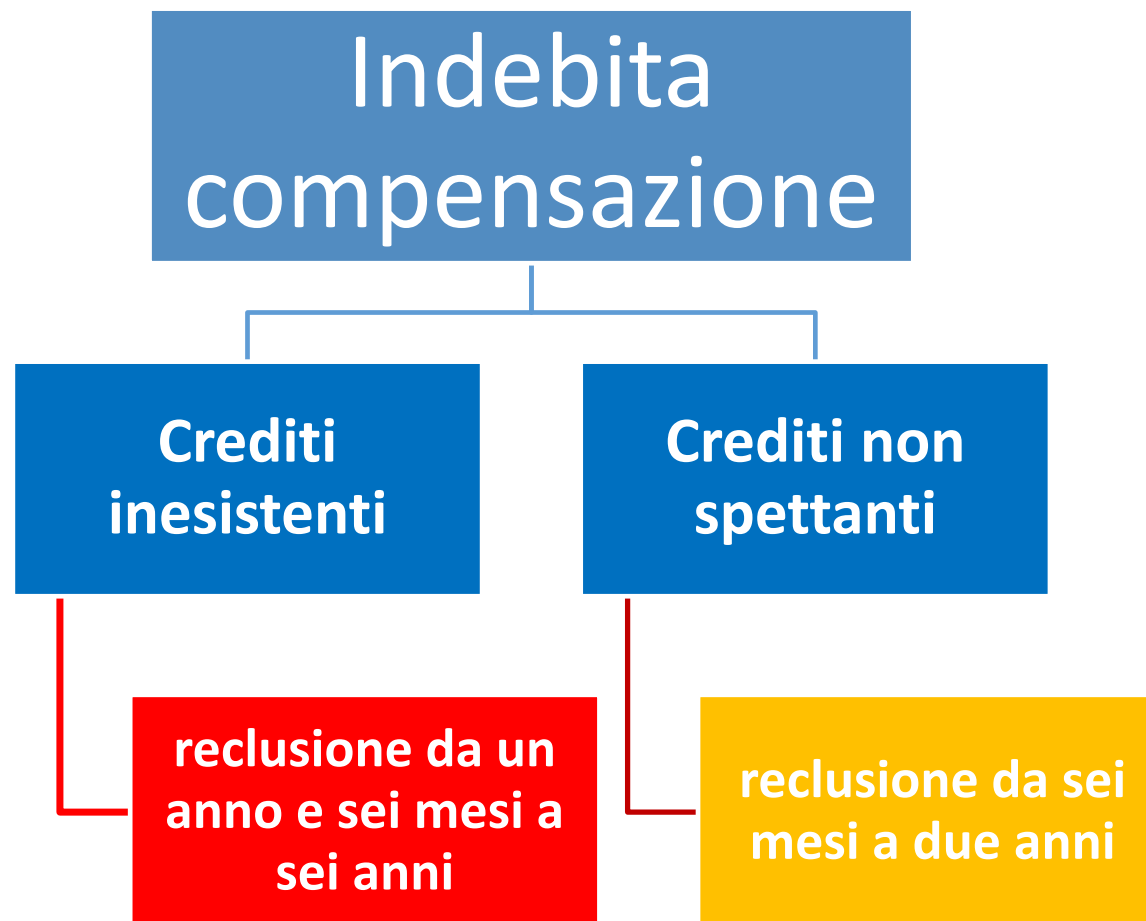
DEFINIZIONE DI «CREDITO NON SPETTANTE»

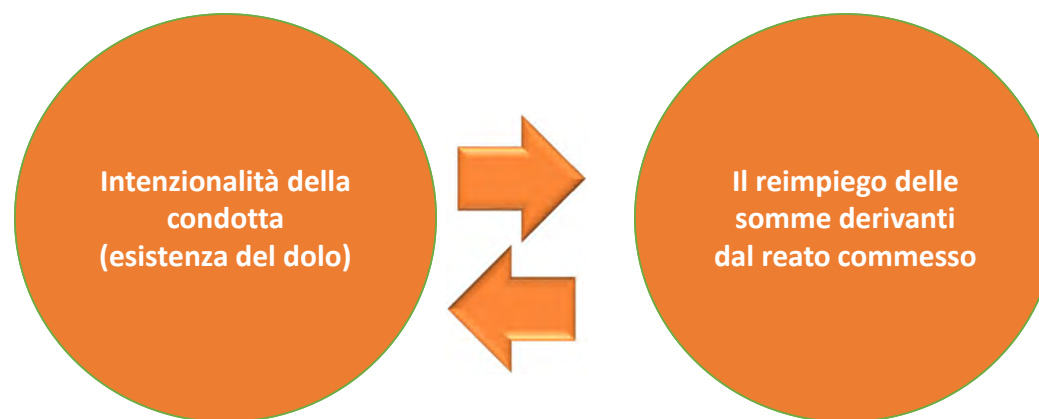
Lett. g-quinquies, co. 1, art. 1, D.Lgs. 74/2000)

se fruito:



- in violazione delle modalità di utilizzo previste
- In misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento
- in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi previsti a pena di decadenza
- In difetto di elementi o particolari qualità richieste ai fini del riconoscimento





La segnalazione di operazione sospetta

Indicatori di anomalia

**Operazioni
economicamente
irragionevoli**

Operazioni non coerenti con il
profilo del cliente

**Trasferimenti anomali di
fondi**

Movimenti ingiustificati tra
diverse società

**Incongruenze
documentali**

Documentazione contraffatta
o incompleta

**Rifiuto di fornire
informazioni**

Riluttanza nel fornire dati
identificativi

**Strutture societarie
complesse**

Finalizzate a ostacolare
l'identificazione del titolare
effettivo

Errori da evitare



Opportuno dotarsi delle credenziali



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria
per l'Italia

<https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/>

Iscrizione portale UIF



STEP 1

REGISTRAZIONE




BANCA D'ITALIA
 EUROSISTEMA
 Home Accessibilità FAQ

Autenticazione

ACCESSO ALL'APPLICAZIONE INFOSTAT-UIF

LOGIN

Nome Utente

Password

ACCEDI REGISTRATI

HA SMARRITO LE SUE CREDENZIALI DI ACCESSO?

[Recupero Password](#)
[Recupero Username](#)

<https://infostat-uif.bancaditalia.it/>

Iscrizione portale UIF



Le credenziali sono strettamente personali e non devono essere comunicate ad altri soggetti



Il responsabile può inserire (abilitare) altri soggetti delegati ad operare

ACCESSO ALL'APPLICAZIONE

LOGIN

Nome Utente

Password

ACCEDI

REGISTRATI

HA SMARRITO LE SUE CREDENZIALI DI ACCESSO?

Recupero Password

Recupero Username



Fonte: Portale Infostat-UIF: Istruzioni per le comunicazioni anagrafiche e la gestione delle abilitazioni

Iscrizione portale UIF



STEP 2

CENSIMENTO UTENTE



Anagrafe Partner UIF

Benvenuto UTENZA_DI_PROVA
Info
Logout

Informazioni aggiuntive
Salva

Utenza UTENZA_DI_PROVA – ROSSI MARIO

Informazioni aggiuntive

Data di nascita *
gg/mm/aaaa

Sesso *
M
F

Dichiarazione no codice fiscale
☐ Dichiaro di non disporre di un codice fiscale italiano.

Paese di nascita *
☐ Italia
☐ Estero

Provincia di nascita

Comune di nascita

Codice fiscale *

Fonte: Portale Infostat-UIF: Istruzioni per le comunicazioni anagrafiche e la gestione delle abilitazioni

Inserimento Nuovo Partner - Persona Fisica

Salva

Salva e Invia

Codice Partner: RSSMRA80A01H501U **Tipologia Partner:** AVVOCATI

Al segnalante è stato assegnato il Codice partner sopra riportato. Prendere nota di tale codice, che costituirà identificativo unico del partner indicato e al quale ci si dovrà riferire per ogni eventuale ulteriore operazione. Le informazioni generali sono le seguenti:"

Dati generali

Dati residenza

Recapiti

Albo/Licenza

* Campo obbligatorio

Numero di Iscrizione

1234567

Albo iscrizione ⓘ *

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Provincia iscrizione ⓘ *

ROMA

Comune iscrizione ⓘ *

ROMA

Data iscrizione ⓘ *

02/01/2008 📅

Messaggio

Richiesta salvata e inviata.

Il codice assegnato dalla UIF a codesto segnalante è RSSMRA80A01H501U.

Per completare la registrazione si richiede di salvare la ricevuta e inviarla mediante PEC alla casella uif.registrazione@pec.bancaditalia.it, avendo cura di utilizzare la casella:

MARIO.ROSSI@PEC.IT.

Non occorre allegare anche la stampa in pdf della richiesta, che viene rilasciata a beneficio esclusivo del segnalante.

La UIF comunicherà l'avvenuta registrazione mediante una e-mail indirizzata alla casella di posta elettronica del Responsabile per le comunicazioni anagrafiche (Amministratore):

MARIO.ROSSI@BANCADITALIA.IT.

In ogni caso è possibile monitorare lo stato di avanzamento della richiesta dalla sezione Lista richieste.

Per eventuali chiarimenti si richiede di contattare la casella VIT.HelpSos@bancaditalia.it, avendo cura di indicare il codice segnalante assegnato.

Scarica la ricevuta da inviare via PEC **senza modificare il nome del file**

File da inviare

Chiudi

Iscrizione portale UIF



STEP 3

INVIO PEC



PEC a uif.registrazione@pec.bancaditalia.it

Allegare la ricevuta di registrazione

- Senza modificare il nome del file

Elenco delle richieste anagrafiche già compilate

Mostrati 5 elementi

Cerca:

ID RICHIESTA	TIPO	CODICE SEGNALANTE	DESCRIZIONE	DATA INSERIMENTO	STATO	ESITO	AZIONI
RIC20240019452	CENSIMENTO	RSSMRA80A01H501U	MARIO ROSSI	03/03/2024 21:50	CONCLUSA	OK	

[Lista Richieste](#)
[Nuovo Partner](#)
[Adesione a survey](#)

Benvenuto **UTENZA_DI_PROVA**

[Info](#)

[Logout](#)

Step 1 Adesione alle survey - selezione partner e survey

Partner e survey

Selezionare il partner tra quelli indicati [?](#)

Partner *

RSSMRA80A01H501U

Rilevazioni alle quali occorre aderire solo se ricorrono i presupposti per l'invio della prima segnalazione/dichiarazione



☐ Survey SOS

☐ Survey ORO

[Prosegui](#)

[Annulla operazione](#)

Riepilogo

Partner selezionato
 Codice partner: RSSMRA80A01H501U
 Descrizione partner: MARIO ROSSI
 Tipologia partner: AVVOCATI

Survey selezionato
 Survey: SOS
 Pec: MARIO.ROSSI@PEC.IT

Referenti selezionati

Step 2 Adesione allo survey - selezione Referenti

Partner e survey Referenti

Codice partner: RSSMRA80A01H501U

Referente

Username * UTENZA_DI_PROVA

Nome * MARIO

Cognome * ROSSI

Telefono * 00393478729094

Email * MARIO.ROSSI@BANCADITALIA.IT

PEC Email * MARIO.ROSSI@PEC.IT

Codice fiscale * RSSMRA80A01H501U

Sede lavorativa Referente

Paese * ☐ Italia ☐ Estero

Provincia

Comune

Indirizzo *

Numero civico *

Cap *

[Indietro](#) [Prosegui](#) [Annulla operazione](#)

Step 3 Adesione alle survey - selezione allegati

↑ Salva e Invia

Partner e survey

Referenti

Allegati

Documento d'identità ✖

Scegli file

Nessun file selezionato

Upload

Codice Fiscale ✖

Scegli file

Nessun file selezionato

Upload

Autocertificazione ✖

Scegli file

Nessun file selezionato

Upload

Indietro

Annulla operazione

- ragionieri, dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all'Albo professionale
- **consulenti del lavoro iscritti all'Albo Professionale**
- periti, consulenti ed altri soggetti (ced, tributaristi, ecc...) che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;
- notai
- avvocati
- associazioni di categoria di imprenditori e commercianti (purchè svolgano attività in materia di contabilità e tributi)
- revisori legali e società di revisione
- C.A.F. e Patronati

Art.3, comma 4 – D.Lgs. 21 novembre
2007, n.431

DECORRENZA OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

22 aprile 2006



DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I DOTTORI COMMERCIALISTI - CDL - AVVOCATI - NOTAI - REVISORI

D.Lgs
141/2006

25 maggio 2007



DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO ESTESA A CAF - TRIBUTARISTI - CED

DM 60/2007

4 novembre 2009



DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI PER LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

D.Lgs
151/2009

Consulenza del lavoro



adempimenti previsti da norme vigenti
per l'amministrazione del personale
dipendente



esclusi



Consulenza in materia di
agevolazioni/assunzioni/inquadramento
ecc..



Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro Vademecum settembre 2017

- ✓ consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo;
- ✓ consulenza per la predisposizione e la gestione di un piano di assunzioni di personale per conto di un'azienda che necessiti la valutazione di tutti gli aspetti giuridici, economici, contabili, assicurativi, previdenziali e sociali;
- ✓ consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento delle attività economiche compreso le posizioni e i diritti dei dipendenti;
- ✓ consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti;
- ✓ gestioni di posizioni previdenziali e assicurative;
- ✓ assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale;
- ✓ gestioni di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltre soglia;
- ✓ gestioni di titoli, conti bancari, denaro libretti di deposito;
- ✓ consulenza in materia di contabilità e bilanci;
- ✓ ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni;
- ✓ redazioni di stime e perizie di parte;
- ✓ assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti;
- ✓ arbitrati e ogni altro incarico di composizione della controversia.

Art. 17. D.lgs 231/2007

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e **degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.**

Art. 2, comma 1, Legge n.12/1979

I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell'articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per **l'amministrazione del personale dipendente**

RESPONSABILITA'





Adempimenti delegabili

- Identificazione cliente
- Raccolta informazioni
- Processo di conservazione



Adempimenti non delegabili

- Acquisizione incarico
- Valutazione rischio
- Determinazione politiche di conservazione
- Segnalazione di operazione sospetta



Adempimenti delegabili formalmente

- Taluni adempimenti comunicativi



NON E' POSSIBILE ESTERNALIZZARE LE PROCEDURE

Tempistica
richiesta
normativamente



Impossibilità di
interazione con il
cliente



CDL per espressa
previsione
contenuta nelle
regole tecniche
del CNO



NO SOGGETTI
TERZI

*Obbligo di erogare formazione ai propri
dipendenti/associati/collaboratori*



Gli adempimenti in pratica

1



Fascicolo del cliente

studio

cliente

documentazione contenuta

- ☐ INCARICO PROFESSIONALE
- ☐ DOCUMENTO IDENTITA' CLIENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE
- ☐ DICHIARAZIONE CLIENTE INERENTE LA TITOLARITA' EFFETTIVA
- ☐ DICHIARAZIONE CLIENTE INERENTE NATURA E SCOPO DELL'OPERAZIONE
- ☐ DOCUMENTI IDENTITA' TITOLARI EFFETTIVI
- ☐ VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- ☐ VISURE CAMERALI O PUBBLICI REGISTRI
- ☐ ALTRA DOCUMENTAZIONE *(di seguito elencata)*

Cliente



il soggetto che instaura rapporti continuativi,
compie operazioni ovvero **richiede o ottiene una prestazione
professionale a seguito del conferimento di un incarico**

D.Lgs. 231/2007
art. 1 – co.2, lett. f)

**2**

ACQUISIZIONE INFORMAZIONI

inerenti la natura della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore....

Formalizzazione incarico professionale



INCARICO PROFESSIONALE

e nomina al responsabile del trattamento dei dati ai sensi Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il sottoscritto Fare clic qui per immettere testo., nato a Fare clic qui per immettere testo. (Fare clic qui per immettere testo.) il Fare clic qui per immettere testo. e residente in Fare clic qui per immettere testo. codice fiscale Fare clic qui per immettere testo., in qualità di Fare clic qui per immettere testo. della ditta Fare clic qui per immettere testo. esercente l'attività di Fare clic qui per immettere testo. con sede in Fare clic qui per immettere testo., email Fare clic qui per immettere testo., Pec. Fare clic qui per immettere testo., C. Fiscale: Fare clic qui per immettere testo., P.IVA Fare clic qui per immettere testo.,

CONFERISCE

Al Dott. Fare clic qui per immettere testo., con studio Fare clic qui per immettere testo., assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali con la Compagnia Fare clic qui per immettere testo., polizza n. Fare clic qui per immettere testo. con i seguenti massimali Fare clic qui per immettere testo., l'incarico professionale per le seguenti prestazioni professionali:

- Consulenza ed assistenza in materia tributaria
- Elaborazione contabilità fiscale in materia I.V.A. e I.I.D.D.
- Elaborazione e trasmissione dichiarazioni dei redditi o altre dichiarazioni di natura fiscale
- Consulenza in materia di diritto societario
- Gestione ciclo fatturazione attiva

INCARICO PROFESSIONALE

e nomina al responsabile del trattamento dei dati ai sensi Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il sottoscritto Fare clic qui per immettere testo., nato a Fare clic qui per immettere testo. (Fare clic qui per immettere testo.) il Fare clic qui per immettere testo. e residente in Fare clic qui per immettere testo. codice fiscale Fare clic qui per immettere testo., in qualità di Fare clic qui per immettere testo. della ditta Fare clic qui per immettere testo. esercente l'attività di Fare clic qui per immettere testo. con sede in Fare clic qui per immettere testo., email Fare clic qui per immettere testo., Pec. Fare clic qui per immettere testo., C. Fiscale: Fare clic qui per immettere testo., P.IVA Fare clic qui per immettere testo.,

CONFERISCE

Al Dott. Fare clic qui per immettere testo., con studio Fare clic qui per immettere testo., assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali con la Compagnia Fare clic qui per immettere testo., polizza n. Fare clic qui per immettere testo. con i seguenti massimali Fare clic qui per immettere testo., l'incarico professionale per le seguenti prestazioni professionali:

- Consulenza ed assistenza in materia tributaria
- Elaborazione contabilità fiscale in materia I.V.A. e I.I.D.D.
- Elaborazione e trasmissione dichiarazioni dei redditi o altre dichiarazioni di natura fiscale
- Consulenza in materia di diritto societario
- Gestione ciclo fatturazione attiva



3

Identificazione del cliente

4

Identificazione del Titolare effettivo



*COSA SI INTENDE PER
«TITOLARE EFFETTIVO»?*

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

D.Lgs. 231/2007
art. 1, co.2, lett. pp)

la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita



D.Lgs. 231/2007

Art. 19

(Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica).

1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:

a) **l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore**, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. **Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.**



D.Lgs. 231/2007

Art. 19

(Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica).

...

b) la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede **il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti** e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, **solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.**

...

Cliente



**Fornisce informazioni
sulla titolarità effettiva**



5

Valutazione del rischio

6

Verifiche documentali



Verifica costante



(a scadenze periodiche)

Verifica costante

SCHEDA CONTROLLO PERIODICO CLIENTE		SQUITIERI INTERNATIONAL TLD	
CLIENTE			
Controllo da effettuare	Esito	Note	Data Variazione
Verifica dell'operatività del cliente - E' confermata la tipologia di attività e di operazioni effettuate dal cliente?	SI		
Verifica coerenza dichiarazioni rese dal cliente - Le informazioni acquisite successivamente il conferimento dell'incarico confermano la coerenza della dichiarazione resa dal cliente con riferimento alla "natura" e "scopo" della prestazione professionale?	SI		
Verifica provenienza dei fondi (in caso di obblighi rafforzati) - In ragione del rischio rilevato (molto significativo) la dichiarazione a suo tempo resa riguardo la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente è stata verificata con l'acquisizione di dati oggettivi?	SI		
Verifica soggetti - E' stata effettuata una verifica riguardo la titolarità effettiva?	SI		
- E' stata verificata la condizione di soggetto Politicamente esposto?	SI		
- E' confermato il soggetto esecutore (in caso di clienti diversi dalle persone fisiche)	SI		
- Sono state acquisite le copie aggiornate dei documenti di identità?	SI		
Livello di rischio rilevato			
Variazione rispetto alla precedente valutazione			
Tempistica prossimo controllo			

Firma del Professionista _____

Firma del Cliente _____

Le «Regole Tecniche»

La «riforma» del 2017

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI



notai



avvocati



Commercialisti



CDL



adottate il
27/5/2022 dal
CNO ai sensi
dell'articolo
11, comma 2, D.
Lgs. 231/2007 e
ss.mm.ii.

Telefisco 2025



le disposizioni “ordinistiche” avrebbero la funzione di
“*coadiuvare i soggetti obbligati nella corretta
applicazione degli adempimenti antiriciclaggio*” senza
tuttavia poter rappresentare delle condotte totalmente
opponibili in fase di contestazione delle eventuali
infrazioni alle disposizioni antiriciclaggio

Regole Tecniche CNO

Ambito di applicazione

✖ Dove sta l'errore?

Errata interpretazione normativa

L'applicazione delle regole tecniche non dipende dalla tipologia di incarico, ma dalla categoria professionale a cui appartiene il professionista.

Conseguenze dell'errore

L'applicazione di regole tecniche non pertinenti può determinare inadempimenti agli obblighi antiriciclaggio con relative sanzioni amministrative e disciplinari.

✔ Approccio Corretto



Il Consulente del Lavoro deve sempre applicare le Regole Tecniche del CNO

Anche quando svolge attività di natura fiscale o societaria, il Consulente del Lavoro è tenuto ad applicare esclusivamente le Regole Tecniche emanate dal proprio Ordine di appartenenza, calibrando la valutazione del rischio in base alla prestazione specifica.

Criticità

🔄 L'Obbligo di Reiterazione

I Consulenti del Lavoro che hanno effettuato l'adeguata verifica della clientela **prima dell'entrata in vigore delle Regole Tecniche CNO** (7 giugno 2022) hanno l'obbligo di reiterare la valutazione secondo i nuovi criteri.

Questa non è una semplice opzione ma un **obbligo normativo vincolante** per allineare tutte le valutazioni precedenti ai nuovi standard.

⚠️ Perché è necessario?

Le nuove Regole Tecniche introducono criteri specifici di valutazione che potrebbero modificare significativamente il profilo di rischio precedentemente attribuito ai clienti.

Conseguenze della Mancata Reiterazione

- ✗ Valutazioni del rischio non conformi alle attuali Regole Tecniche
- ✗ Possibili sanzioni amministrative per inadeguata verifica
- ✗ Rischio di applicare misure di adeguata verifica non proporzionate al rischio effettivo
- ✗ Contestazioni in sede di verifiche antiriciclaggio

📅 Passi da Seguire



1. Censimento

Identificare tutti i clienti verificati prima del 7 giugno 2022



2. Rivalutazione

Applicare i nuovi criteri secondo le Regole Tecniche CNO



3. Documentazione

Registrare la nuova valutazione con data dell'aggiornamento

Il Dilemma

Un professionista iscritto contemporaneamente a **due albi professionali** (es. Consulenti del Lavoro e Commercialisti) si trova di fronte a un quesito fondamentale:

❗ La domanda chiave

Devo applicare entrambi gli adempimenti antiriciclaggio previsti dai diversi Organismi di Autoregolamentazione, o posso scegliere quale seguire in base alla tipologia di incarico?

Criticità

Interpretazioni errate comuni

- ✗ "Posso scegliere liberamente quale regolamentazione applicare in base a quale mi risulta più comoda"
- ✗ "Devo sempre applicare entrambi gli adempimenti per ogni cliente, indipendentemente dalla tipologia di incarico"
- ✗ "Le regole tecniche sono sostanzialmente uguali, quindi è indifferente quali applico"

✓ L'Approccio Corretto



Principio di attribuzione funzionale

Gli adempimenti antiriciclaggio vanno applicati in base alla specificità funzione professionale con cui viene svolto l'incarico, non in base alla preferenza personale del professionista.

Adempimenti STP – Studi associati

Il confronto tra categorie



Commercialisti Gestione centralizzata

- ✓ Possono adottare un sistema unico di gestione antiriciclaggio per lo studio
- ✓ Procedure unificate per tutti i professionisti associati
- ✓ Possibilità di delegare a un responsabile interno unico



Consulenti del Lavoro Gestione individuale

- ✗ Non possono centralizzare gli adempimenti antiriciclaggio
- ✗ Ogni incarico deve essere attribuito a un professionista specifico
- ✗ Responsabilità non delegabile e individuale per ogni pratica

Come gestire correttamente gli adempimenti



Attribuzione formale

Documentare formalmente l'attribuzione di ogni incarico a un professionista specifico



Fascicolo separato

Ogni professionista deve mantenere un proprio fascicolo antiriciclaggio per ciascun incarico



Verifica individuale

L'adeguata verifica della clientela deve essere svolta personalmente dal professionista incaricato

⚠️ Rischi di gestione errata



Sanzioni personali per il professionista che non ha correttamente gestito l'adempimento



Contestazioni in caso di controlli da parte delle autorità competenti

💡 Soluzioni organizzative

- ✓ **Strumenti condivisi:** Utilizzare software antiriciclaggio che consentano accessi individuali ma condivisione delle informazioni
- ✓ **Protocolli di studio:** Definire procedure standard che ciascun professionista applicherà individualmente
- ✓ **Formazione coordinata:** Organizzare sessioni di formazione congiunte per allineare le prassi operative di tutti i professionisti dello studio



Regola Tecnica n.1

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Adeguate verifica



**Valutazione
rischio**



Rischio inerente

VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE "non significativo"

Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1080, n.12

Amministratore giudiziario

Attività di incaricato dall'Autorità Giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza

Attività di incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'Autorità Giudiziaria in ambito civile o penale

Consulenza Contrattuale

Consulenze giuridiche e pareri su procedure o adempimenti legali, che non danno luogo a sviluppi finanziario-patrimoniali, e risposte a quesiti di carattere fiscale e societario

Docenze a corsi, convegni in aula o a distanza, master e simili, redazioni di articoli e libri, curatele di libri, riviste e banche dati, risposte a quesiti su riviste e social media

Gestione di posizioni previdenziali e assicurative

Incarico di curatore e liquidatore giudiziale e componente dell'Organismo di composizione della crisi d'Impresa e d'insolvenza nonché liquidatore di cooperative

Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende

Partecipazione quale membro del collegio sindacale/sindaco unico senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, e componente di organismo di vigilanza ex D.lgs. 8 giugno 2001, n.231

Predisposizione e invio alla Pubblica Amministrazione di pratiche di iscrizione e variazione in pubblici registri, nonché invio telematico di bilanci ed altra documentazione agli uffici competenti, compresi gli adempimenti connessi

Redazione di stime e perizie di parte

Redazione di stime giurate e non su incarico dell'Autorità Giudiziale

Adeguate verifica



**Valutazione
rischio**



Rischio inerente

VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE "poco significativo"
Apposizione del visto di conformità da parte del professionista al quale non è richiesta, altresì, la tenuta della contabilità
Arbitrati e ogni altro incarico di composizione della controversia
Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria e stragiudiziale
Assistenza nel corso di ispezioni amministrative, verifiche contabili e procedure di certificazione
Predisposizione e gestione di un piano di assunzioni di personale comportante la valutazione di tutti gli aspetti giuridici, economici, contabili, assicurativi, previdenziali e sociali

Adeguate verifica



**Valutazione
rischio**



Rischio inerente

VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE "significativo"
Assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti
Consulenza a qualsiasi titolo sul trasferimento delle attività economiche compreso le posizioni e i diritti dei dipendenti
Consulenza aziendale, amministrativa, tributaria o finanziaria
Consulenza e adempimenti in materia di contabilità e predisposizione dei bilanci di esercizio
Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di imprese, Onlus e altri enti

Adeguate verifica



**Valutazione
rischio**



Rischio inerente

VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE "significativo"

Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente

Gestione di titoli, conti bancari, denaro e libretti di deposito



Regola Tecnica n.1

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Anche in presenza di rischio «non significativo» o «poco significativo» il professionista non potrà fare a meno di una valutazione in concreto del rischio specifico

Non Significativo	Poco Significativo	Significativo	Molto significativo
----------------------	-----------------------	---------------	------------------------

b) Tipologia della prestazione richiesta

Adeguate verifica



**Valutazione
rischio**



Rischio specifico

ASPETTI PECULIARI DELLA PRESTAZIONE RICHiesta

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE RICHiesta
E/O DELL'OPERAZIONE

AMMONTARE DELL'OPERAZIONE PER LA QUALE VIENE
RICHiesto L'INTERVENTO PROFESSIONALE

FREQUENZA E VOLUME DELLE OPERAZIONI

DURATA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

RAGIONEVOLEZZA

AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE

Non Significativo	Poco Significativo	Significativo	Molto significativo
----------------------	-----------------------	---------------	------------------------

Adeguate verifica



**Valutazione
rischio**



Rischio specifico

c) Organizzazione dello studio

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN PIU' SEDI

ORGANICO E GRADO DI COMPLESSITA' DELL'ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO

IMPIEGO DI COLLABORATORI ESTERNI

elementi di valutazione ricavabili dagli schemi di
comportamento anomali e dagli indicatori di anomalia UIF

Rischio specifico

NATURA GIURIDICA

ESEMPIO

Ditta individuale –
società di persone
– associazioni
professionali

Società di capitali
con soci persone
fisiche

Società con
concatenazione di
partecipazioni

Trust - Fiduciarie

Rischio specifico**PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA***ESEMPIO*

Piena conformità
dell'attività con
quanto dichiarato in
CCIAA (e Statuto)

Parziale conformità
con quanto
risultante in CCIAA
(e Statuto)

Non conformità
dell'attività con
quanto dichiarato in
CCIAA (e Statuto)

Attività ricomprese
tra quelle
individuate a rischio

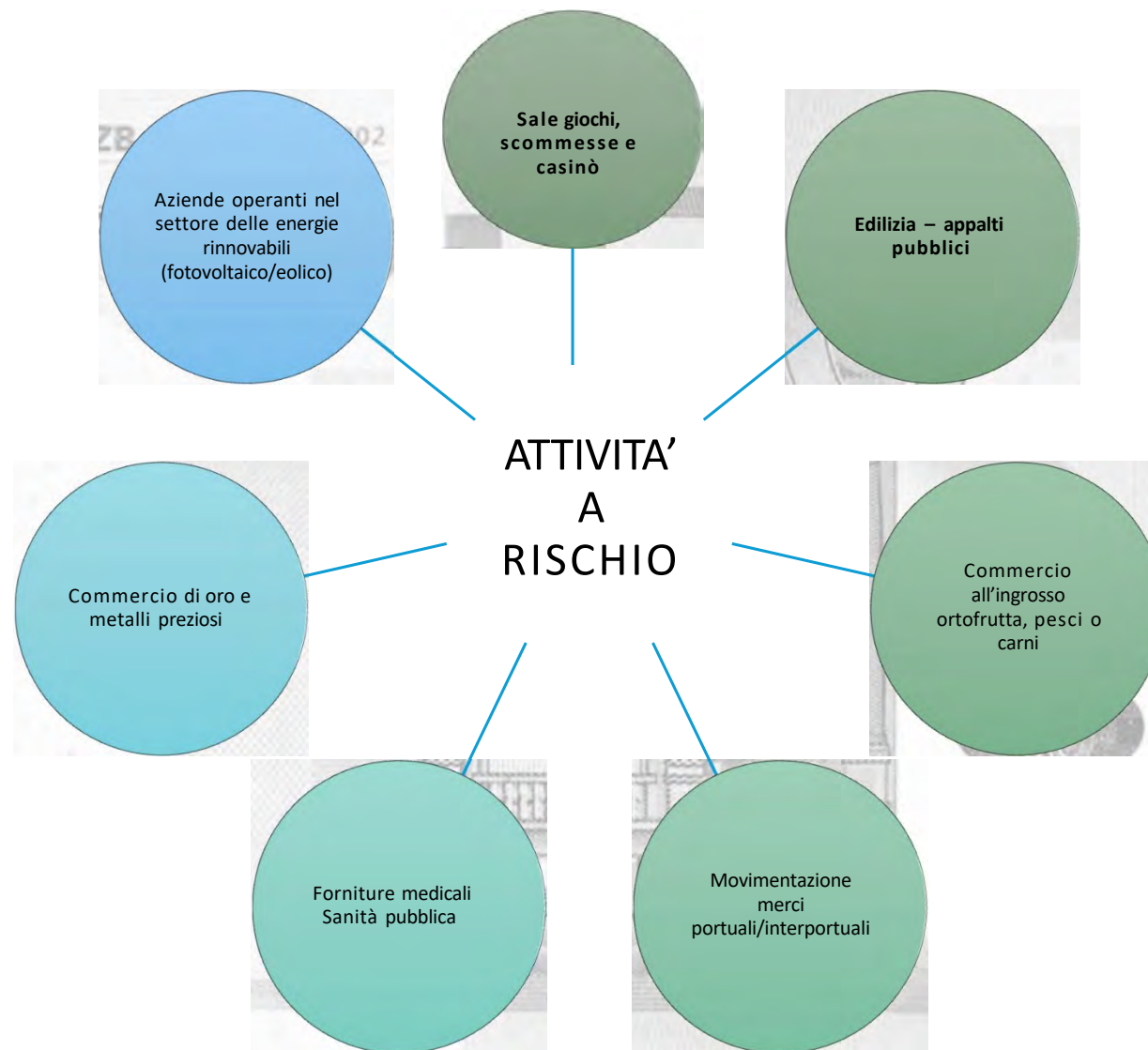
art. 1, c.53, Legge 190/2012



art. 1, c.53, Legge 190/2012



Altre attività da attenzionare



Rischio specifico

Comportamento tenuto al
momento del conferimento dell'incarico

ESEMPIO

Collaborativo

Poco
Collaborativo

Non
collaborativo

assente

Area geografica di residenza del cliente

Rischio specifico

ESEMPIO

Paese UE

Paesi Extra
UE

Paradisi
fiscali

Paesi terzi ad
alto rischio

Valutazione specifica con riferimento alla tipologia di clienti

Indici di basso rischio



art. 23 del D. Lgs. n. 231/2007

regola tecnica CNO n.1.2 - prot.2022/0004322 del 07/06/2022

- Società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte a vincoli di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- Pubbliche Amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione Europea;
- clienti che sono residenti, hanno sede o sono registrati in aree geografiche a basso rischio"

Indici di elevato rischio



artt. 24 del D. Lgs. n. 231/2007

regola tecnica CNO n.1.2 - prot.2022/0004322 del 07/06/2022

- rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati in circostanze anomale;
- clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla successiva lettera
- strutture qualificabili come veicoli d'interposizione patrimoniale;
- società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
- assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta.

Valutazione specifica con riferimento alla tipologia di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione

Indici di basso rischio



art. 23 del D. Lgs. n. 231/2007

regola tecnica CND n. 1.2 - prot. 2022/0004322 del 07/06/2022

- contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia d'importo superiore a 2.500 euro;
- forme pensionistiche complementari disciplinate dal D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
- regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
- prodotti o servizi finanziari che offrono attività opportunamente definite e circoscritte a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
- prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità.

Indici di elevato rischio



art. 24 del D. Lgs. n. 231/2007

regola tecnica CND n. 1.2 - prot. 2022/0004322 del 07/06/2022

- servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
- prodotti o operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;
- operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.

Valutazione specifica: fattori di rischio geografici

Indici di basso rischio



art. 23 del D. Lgs. n. 231/2007

regola tecnica CND n. 1.2 - prot. 2022/10004322 del 07/06/2022

- Stati membri;
- Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio

Indici di elevato rischio



art. 24 del D. Lgs. n. 231/2007

regola tecnica CND n. 1.2 - prot. 2022/10004322 del 07/06/2022

- Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI (Gruppo Azione Finanziaria);
- Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

Valutazione specifica: caratteristiche della organizzazione di studio

Indici di basso rischio



art. 23 del D. Lgs. n. 231/2007

regola tecnica CND n. 1.2 - prot. 2022/0004322 del 07/06/2022

La complessità dell'organizzazione dello studio può influire sulla vulnerabilità dello stesso e deve quindi essere considerata nella valutazione del rischio specifico. Indipendentemente dalle modalità con cui viene svolta la professione (studio individuale, associato o società tra professionisti), la profilazione del cliente mediante "adeguata verifica" è eseguita personalmente dal Consulente del Lavoro a cui vengono conferiti il mandato professionale e le specifiche deleghe ad operare presso gli Istituti previdenziali ed assicurativi ed in generale presso gli uffici in cui il professionista può operare con delega. Analogamente, la segnalazione di operazioni sospette avviene esclusivamente ad opera del Consulente del Lavoro che ha ricevuto il mandato professionale.

Tuttavia, sia la presenza di un rilevante numero di collaboratori, che l'esercizio dell'attività in diverse sedi operative, può limitare i flussi informativi diretti al professionista nelle fasi successive all'adeguata verifica iniziale.

Per tale motivo, il professionista che svolge la propria attività avvalendosi di un numero di dipendenti e/o collaboratori superiore a 15 unità, ovvero esercita in più di tre sedi operative, adotta un Piano antiriciclaggio dello studio.

Qualora il professionista si avvalga di un numero di dipendenti e/o collaboratori superiore a 30 unità, ovvero eserciti in più di 5 sedi operative, in aggiunta al Piano antiriciclaggio dello studio dovrà designare un Responsabile della funzione antiriciclaggio.



Regola Tecnica n.2

ADEGUATA VERIFICA



RIPROPONE IL TESTO NORMATIVO

Tipologie di Adeguata verifica



Semplificata

Applicabile in caso di rischio poco significativo

 Controlli meno approfonditi e con cadenza più dilazionata

Esempi di casi:

- Pubbliche amministrazioni
- Società quotate in mercati regolamentati
- Prestazioni in Paesi UE



Ordinaria

Applicabile in caso di rischio significativo

 Verifica completa con controlli standard sulla clientela

Include:

- Documento d'identità
- Visura camerale (se società)
- Verifica poteri di rappresentanza



Rafforzata

Applicabile in caso di rischio molto significativo

 Controlli più approfonditi con maggiore frequenza

Casi obbligatori:

- Clienti residenti in paesi ad alto rischio
- Presenza di Persone Politicamente Esposte (PEP)
- Operazioni complesse o inusuali

Tipologie di Adeguata verifica

Semplificata

- Identificazione cliente
- Acquisizione informazioni titolare effettivo
- Controllo costante meno frequente (sufficiente dichiarazione cliente)

Rafforzata

- Acquisire più documenti di identità
- Consultazione database ufficiali
- Controllo costante più frequente
- Verifica liste antiterrorismo
- Indagini per verificare procedimenti penali in corso o precedenti
- Verificare provenienza dei fondi
- Consultazione siti internet o social media



Regola Tecnica n.3

PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE



RIPROPONE IL TESTO NORMATIVO

Persone politicamente esposte

art. 1, comma 2, lett. dd), del D. Lgs. n. 231/2007

appendice regole tecniche CNO - prot.2022/0004322 del 07/06/2022



persone fisiche che occupano o hanno smesso di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche compresi i loro familiari e coloro che con tali soggetti intrattengono notoriamente stretti legami

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Assessore Regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, nonché cariche analoghe di Stati esteri;
- Deputato, Senatore, Parlamentare Europeo, Consigliere Regionale, nonché cariche analoghe di Stati esteri;
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- Giudice della Corte Costituzionale, Magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti, Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero, ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da Comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da Comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- Direttore Generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
- Direttore, Vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali

Familiari di PEP: si tratta di genitori, coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla PEP, e figli e loro coniugi e persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

Persone con cui le PEP intrattengono notoriamente stretti legami: persone fisiche legate alla PEP per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto d'affari oppure detentori solo formali del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una PEP.

Capo dello Stato, Governo, Parlamento



Cariche Istituzionali Apicali

Presidente della Repubblica

Presidente del Consiglio

Ministri e Vice-Ministri



Governo e Parlamento

Sottosegretari di Stato

Presidenti di Camera e Senato



Rappresentanti Eletti

Parlamentari

Deputati e Senatori della Repubblica

Cariche regionali e locali



Governo Regionale

- ✓ Presidenti di Regione
- ✓ Assessori Regionali



Altri Organi Regionali

- ✓ Consiglieri Regionali



Enti Locali

- ✓ Sindaci delle città capoluogo e dei Comuni > 15.000 abitanti
- ✓ Presidenti di Provincia

i Il limite dei 15.000 abitanti è previsto dalle linee guida UIF e applicato in prassi. Sotto tale soglia la qualifica PEP non è automatica.

Magistratura e organi costituzionali



Corte Costituzionale

- Giudici della Corte Costituzionale

Massimo organo costituzionale che garantisce il rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana.



Corte di Cassazione

- Consiglieri di Cassazione • Procuratore Generale della Cassazione

Vertici dell'organo di giurisdizione suprema che assicura l'uniforme interpretazione della legge.



Altri organi giuridici

- Magistrati apicali presso la Procura nazionale antimafia/antiterrorismo • Membri del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura)

Figure con funzioni di rilievo nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e dell'autogoverno della magistratura.

Vertici militari e forze dell'ordine



Comando Supremo

Capo di Stato Maggiore della Difesa

Figura apicale delle Forze Armate italiane, risponde direttamente al Ministro della Difesa



Stati Maggiori

Capi di Stato Maggiore di:

- Esercito
- Marina Militare
- Aeronautica Militare



Comandi e Dirigenza

Comandanti generali di:

- Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Polizia di Stato

Dirigenti generali del Ministero dell'Interno

Vertici della Pubblica Amministrazione



Direttori Generali dei Ministeri

Figure apicali con responsabilità gestionale nei ministeri italiani, con ampio controllo su risorse economiche e decisioni amministrative.



Direttore Agenzia delle Entrate

Vertice dell'autorità fiscale italiana con poteri significativi nella gestione della riscossione e amministrazione tributaria.



Direttore Dogane e Monopoli

Responsabile del controllo e della regolamentazione delle importazioni, esportazioni e dei settori economici sottoposti a monopolio statale.



Direttore INPS / INAIL



Amministratori di Enti Pubblici Nazionali

Enti pubblici economici e società partecipate

Presidenti, Amministratori Delegati, Direttori Generali delle seguenti società

Energia

ENI

ENEL

Servizi

Poste Italiane

Ferrovie dello Stato

Media e Altri

RAI

Altri enti/società pubbliche nazionali
(partecipate > 50%)

i Sono inclusi in questa categoria tutti i vertici di società a controllo pubblico con partecipazione statale superiore al 50%

PEP Esteri, Familiari e Soggetti Connessi



PEP Esteri

Stesse categorie di PEP italiane, ma riferite a:

- ✓ Stati esteri UE
- ✓ Stati extra-UE
- ✓ Organizzazioni internazionali (ONU, NATO, FMI, BCE, Banca Mondiale, ecc.)



Familiari di PEP

Sono considerati PEP per relazione familiare:

- ✓ Coniuge o convivente stabile
- ✓ Figli e relativi coniugi/conviventi
- ✓ Genitori



Soggetti Connessi

Sono considerati PEP anche i soggetti che hanno:

- ✓ Relazioni economiche strettissime con la PEP
- ✓ Co-titolarità di società
- ✓ Trust dove la PEP è beneficiario o disponente
- ✓ Partnership economiche privilegiate
- ✓ Rapporti societari continui senza chiara giustificazione economica



Regola Tecnica n.4

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE



Contempla la possibilità di delega a
dipendenti e collaboratori

RIPROPONE IL TESTO NORMATIVO



Regola Tecnica n.5

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



RIPROPONE IL TESTO NORMATIVO



Regola Tecnica n.6

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

INFORMATICA

CARTACEA

MISTA



Massimiliano De Bonis